

16 ottobre 2018

Detrazioni fiscali: agevolabile anche l'acquisto del sistema di accumulo

Con la **risposta n. 8 all'interpello del 19 settembre 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha confermato quanto precedentemente chiarito nella **Circolare AdE 7/E/2018**, in merito alla fruibilità della **detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute nell'acquisto e nel montaggio di un sistema di accumulo energetico collegato a un impianto fotovoltaico**, statuendo testualmente che: «*come chiarito dalla circolare 27 aprile 2018, n. 7, la riconducibilità del suddetto intervento all'articolo 16-bis, co. 1, lett. h) D.P.R. 917/1986 è consentita esclusivamente nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo sia **contestuale** o **successiva** a quella dell'impianto fotovoltaico*».

Nel caso di specie, l'istante aveva dapprima sostenuto delle spese per l'acquisto e l'installazione di un **impianto fotovoltaico** per la propria abitazione, senza aver mai fruito della detrazione prevista dall'**articolo 16-bis Tuir**, e, poi, acquistato e montato un innovativo **sistema di accumulo** da collegare a detto impianto, al fine precipuo di aumentarne la **capacità di autoconsumo** e conseguire un **risparmio economico**, nonché energetico.

Nell'istanza di interpello in disamina **il contribuente chiedeva di poter usufruire della detrazione Irpef**, precisando che il sistema di accumulo era ad uso personale e che l'energia prodotta in eccesso non sarebbe mai stata commercializzata.

La disciplina rilevante ai fini della soluzione del caso di specie è rinvenibile nell'**articolo 16-bis, comma 1, lett. h), Tuir**, il quale prevede espressamente la possibilità di **detrarre** dall'imposta lorda le spese sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di **risparmi energetici** con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di **fonti di energia rinnovabile** per un ammontare pari al 50%, e comunque fino a un importo complessivo non superiore a 96.000 euro, così come stabilito dal **D.L. 83/2012** che ha potenziato la portata dei vantaggi fiscali.

È bene rammentare, altresì, che il diritto è esercitabile per le spese documentate e sostenute **fino al 31 dicembre 2018**, termine prorogato con **L. 205/2017**.

Più nel dettaglio, poi, la **Circolare AdE 7/E/2018** indica che le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dal **D.M. 15.02.1992**, tra le quali rientrano, per l'appunto, gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, così come anche chiarito dalla **risoluzione AdE 22/E/2013**.

Ad ogni modo, è precisato che **per la fruizione della detrazione l'impianto deve essere installato e deve contribuire al fabbisogno energetico dell'abitazione**.

Inoltre, il diritto alla detrazione non si configura nel caso in cui la cessione dell'energia prodotta in eccesso configuri **esercizio di attività commerciale**, ossia quando **la potenza dell'impianto superi i 20 Kw** oppure quando, pur avendo potenza minore, non sia direttamente asservito all'abitazione.

Nel caso in cui l'impianto non riesca a sopperire al fabbisogno richiesto dall'abitazione, ad esempio nelle ore notturne o nelle giornate uggiose, può essere accompagnato da un **sistema di accumulo di elettricità**, con la funzione di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso.

Benché, secondo il parere del Ministero dello Sviluppo economico, detti sistemi non rientrano di per sé nel novero degli interventi volti a conseguire un risparmio energetico, la **Circolare AdE 7/E/2018** ammette alla detrazione le spese sostenute per il loro acquisto e montaggio allorquando la loro installazione sia avvenuta contestualmente o successivamente a quella dell'impianto fotovoltaico, in quanto ad esso funzionalmente collegato ed in grado di migliorare e amplificare il risparmio economico ed energetico.

Pertanto, ne deriva che, **nel caso di specie, il contribuente ha maturato il diritto a portare in detrazione le spese sostenute nell'acquisto e nel montaggio del sistema di accumulo**, in quanto l'acquisto è avvenuto successivamente a quello dell'impianto ed è stato ad esso collegato.

Da ultimo, giova precisare che **il limite di spesa detraibile rimane unico** e ricomprende sia le spese affrontate per l'acquisto dell'**impianto fotovoltaico**, sia quelle del **sistema di accumulo**.